

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D'ISANTO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso, iscritto al n. 51812 P.C. del registro di Segreteria, proposto da FERI Onorato - nato a Castel del Piano il 10.07.1956, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore TARTAGLIA, presso il cui studio, in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n. 266, è elettivamente domiciliato - avverso le note n. 5396/3, datata 12.12.1996, della Prefettura di Livorno, n. 333/H/31409 del Ministero dell'Interno e n. 2508/3°, datata 25.09.2000, della Prefettura di Livorno.

Udito, nella pubblica udienza del 20.12.2006, l'avv. Tartaglia.

Non rappresentata l'Amministrazione.

Visti gli atti ed i documenti della causa;

Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;

Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;

Vista la Legge 27.7.2000, n. 205

FATTO

1. Con ricorso pervenuto a questa Sezione Giurisdizionale il 12.07.2002, il sovrintendente della Polizia di Stato Feri Onorato - in servizio presso il Commissariato di P.S. di Cecina - impugnava i predetti provvedimenti con i quali venivano rigettate le sue domande di collocamento in congedo, con decorrenza giuridica dall'1.12.1996 e con diritto a pensione, presentate il 07.11.1996 ed il 09.06.2000 ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 503/1992 e 11 (comma 16) della Legge n. 537/1993.

Il Feri, all'atto della presentazione della prima istanza, aveva circa 25 anni di servizio utile a pensione.

2. A tutela del suo buon diritto, il ricorrente eccepiva che:

- l'Amministrazione gli aveva negato l'esercizio del suo diritto al collocamento in congedo sulla base di un'erronea interpretazione della normativa, ritenendo applicabile la disciplina prevista dalla legge n. 724/1994 (norma riconosciuta di natura transitoria dalla giurisprudenza della Corte e del Consiglio di Stato ed esauritasi, quanto a produzione di effetti, il 30.06.1995);

- a decorrere dall'1.07.1995 e fino all'1.01.1998, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 165/1997, il diritto al trattamento anticipato di quiescenza risultava subordinato al possesso del solo requisito dell'anzianità di servizio richiesto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 503/1992 (requisito che egli aveva maturato);

- nonostante avesse più volte (da ultimo con istanza del 09.06.2000) chiesto di essere collocato in congedo, tale diritto gli era stato negato sulla base dell'art. 1 del D.M. 30.03.1998 che, tuttavia, si riferiva alla applicazione della legge n. 724/1994.

3. In data 11.12.2006, veniva presentata ulteriore memoria difensiva in cui, tra l'altro, si riportava recente giurisprudenza di appello di questa Corte.

4. A conclusione dell'odierna udienza di discussione - nel corso della quale l'avv. Tartaglia ripercorre gli argomenti di cui agli atti - questo Giudice ha deciso la causa come da dispositivo in calce, del quale è stata data lettura ai sensi dell'art. 5 della legge n. 205/2000.

DIRITTO

1. Il motivo del contendere è, essenzialmente, identificabile nell'individuazione della normativa applicabile alla richiesta di collocamento in congedo, con diritto a pensione e decorrenza giuridica dall'1.12.1996, prodotta il 07.11.1996 (e reiterata il 09.06.2000), da un sovrintendente della Polizia di Stato con, all'epoca, 25 anni di servizio.

Si tratta, in sintesi, di stabilire se siano applicabili, come ritenuto dalla parte attorea, le norme di cui agli art. 8 del D. Lgs n. 503/1992 e 11 (comma 16) della legge n. 537/1993 o piuttosto quelle di cui all'art. 1 (comma 27) della legge n. 335/1995 (come sostenuto dall'Amministrazione).

2. L'Amministrazione non contesta il possesso del ricorrente, alla data in cui sarebbe dovuto avvenire il collocamento in congedo (01.12.1996), dell'anzianità contributiva - servizio effettivo - prevista dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs n. 503/1992, ma assume che la stessa non è sufficiente a fargli conseguire il diritto a pensione per la mancanza dell'altro requisito della massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (pari ad anni 30 per i sovrintendenti), richiesto dall'art. 13, comma 3, della L. n. 724/1994. Tale disposizione, infatti, ad avviso dell'Amministrazione resistente, per le categorie di dipendenti pubblici, quali i militari e gli appartenenti alle Forze di Polizia, non regolati direttamente dalla legge n. 335/1995, troverebbe applicazione, in forza dell'art. 8 del D. Lgs. n. 165/1997, oltre la data del 30.06.1995, espressamente indicata nel comma 1 del medesimo art. 13, fino all'entrata in vigore delle norme di armonizzazione introdotte dal D. Lgs. n. 165/1997.

Tale assunto non appare fondato.

3. Al riguardo, si osserva che il D. Lgs. n. 165/1997 con cui il Governo, in attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 23, della L. n. 335/1995, ha introdotto, per i militari e per gli appartenenti alle Forze di Polizia, norme di armonizzazione del trattamento di quiescenza con i principi ispiratori della succitata L. 335/1995 di riforma generale del sistema pensionistico, che, ai sensi dell'art. 8 dello stesso testo normativo, si applica soltanto dal 1° gennaio 1998.

Precedentemente, con l'art. 13, comma 1, della L. n. 724/1994, il legislatore aveva disposto la sospensione dei pensionamenti anticipati dal 1° gennaio 1995 “fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30.06.1995”. Il comma 3 dello stesso articolo contemplava deroghe al blocco dei pensionamenti anticipati, tra cui quella per i lavoratori in possesso dell'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.

4. Ciò premesso, nella specie, risalendo la domanda e la richiesta decorrenza della cessazione all'1.12.1996, non è sicuramente applicabile ad essa la disciplina, di cui al D. Lgs. n. 165 del 1997, entrata in vigore nell'anno successivo. E neppure può trovare applicazione l'art. 13, comma 3, della L. n. 724, risultando evidente che tale disposizione non ha introdotto una nuova disciplina del collocamento in pensione anticipata, modificando “in parte qua”, l'ordinamento interessato, ma ha rappresentato esclusivamente un'ipotesi di deroga alla sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, prevista dai commi precedenti del medesimo articolo, per il periodo 1 gennaio 1995 - 30 giugno 1995; onde tale disposizione derogatoria ha perduto la sua efficacia con il venir meno della norma che sospendeva i pensionamenti anticipati (tra le altre, Sez. giur. Reg. Liguria n. 53/2000, Sez. giur. Reg. Valle d'Aosta n. 5/2002).

In tale contesto normativo, l'art. 8 del decreto legislativo 165/97 non sembra avere altro significato che quello di confermare, sino al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme (1° gennaio 1998), la normativa precedentemente applicabile, fatta salva esclusivamente la possibilità, per gli interessati, di usufruire della nuova aliquota unificata, di cui all'art. 17, comma 1, della L. n. 724/1994, per il calcolo della pensione, ma solo ove più favorevole.

5. Sulla base delle considerazioni svolte, deve, dunque, affermarsi che, essendo cessata l'efficacia dell'art. 13, comma 1 e 3, della legge n. 724 del 1994, a decorrere dal 1° luglio 1995, a partire da tale momento e sino al 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore delle disposizioni del D. Lgs. n. 165 del 1997 - e quindi alla data della richiesta decorrenza del collocamento a riposo del 7 11.1996 - il diritto al trattamento anticipato di quiescenza del personale della Polizia di Stato risulta subordinato al possesso del solo requisito dell'anzianità di servizio richiesto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 503/92, requisito che l'interessato aveva già maturato.

Pertanto, il ricorso risulta fondato e meritevole di accoglimento e va, conseguentemente, riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire il trattamento di quiescenza con decorrenza

giuridica dall'1.12.1996, (con la conseguente applicazione della normativa all'epoca vigente) ed economica dalla data di effettivo collocamento in congedo.

Ciò comporta che il servizio, prestato dopo la suddetta decorrenza giuridica, non potrà essere conteggiato nell'anzianità da prendersi in considerazione ai fini della determinazione del trattamento pensionistico. Sotto il profilo, invece, dell'individuazione della base pensionabile, dovrà farsi riferimento alla retribuzione conseguita dall'interessato fino al momento dell'effettiva cessazione del servizio (1° sez. centrale n. 201/2006 e 2002/2006).

Attesa la complessità della materia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana - in composizione monocratica - definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe (n. 51812 P.C.) presentato da sig. Feri Onorato nei confronti della Prefettura di Livorno e del Ministero dell'Interno, e, per l'effetto, riconosce il diritto dello stesso al trattamento pensionistico di anzianità con decorrenza giuridica dall'1.12.1996 ed economica dalla data di effettiva cessazione dal servizio.

Dispone la trasmissione degli atti all'Amministrazione, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Spese compensate.

Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio del 20.12.2006.

IL GIUDICE UNICO

F.TO Cons. Francesco D'ISANTO

Depositata in Segreteria il 06/03/2007

P.IL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA

F.TO D.SSA P.ALTINI